



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

MODUGNO, Lì 04 LUGLIO 2007

PROT. N. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 33560	
- 5 LUG. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

AL DIRIGENTE
I° SETTORE
SEDE

AL DIRIGENTE
IV° SETTORE
UFFICIO PIANI E CONTABILITA'
SEDE

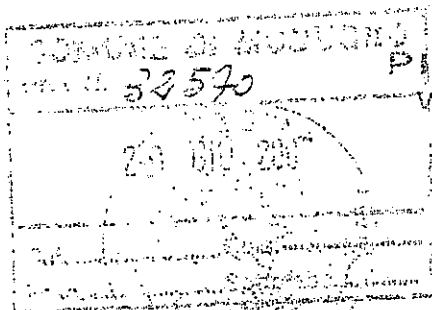
Oggetto: Proc.: De Marinis Pasqua c/ Comune di Modugno. Trasmissione ricorso.

Con riferimento al ricorso in oggetto, che si allega, per gli adempimenti istruttori di questo ufficio, si chiede di far pervenire, con cortese urgenza, relazione in merito alle censure dedotte da controparte, perché si possa provvedere alla difesa di questo Comune.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI

COPIA

ORIGINALE



AVVOCATO
PIERO LORUSSO

Via Principe Amedeo, 234
70122 BARI
Tel. / Fax 080/5212995

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Deposizione Cancellaria
Oss. 15/11/05
L'Operatore Giudiziario B2
" Wanda Barbone "

La sig.ra Pasqua De Marinis, (C.F. DMRPSQ63M63A662P) nata a Bari - Torre a Mare il 23.08.1963, residente in Modugno alla Piazza Garibaldi n. 99, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso ex art. 414 del 20.07.04 (R.G.18062/04 Tribunale di Bari, sezione lavoro), dall'avv. Laura Totino, con lei elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe Amedeo n. 234 presso lo studio legale Lorusso, espone:

1) la Sig.ra Pasqua De Marinis adiva il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro con ricorso che di seguito si trascrive:

"TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c

per la sig.ra Pasqua De Marinis, (C.F. DMRPSQ63M63A662P) nata a Bari - Torre a Mare il 23.08.1963, residente in Modugno alla Piazza Garibaldi n. 99, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Laura Totino, con lei elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe Amedeo n. 234 presso lo studio legale Lorusso

-ricorrente -

contro

il Comune di Modugno, in persona del sindaco *pro tempore*,

- resistente -

A1) La ricorrente è impiegata di VI qualifica funzionale e lavoratrice socialmente utile (L.S.U.).

A2) A far data dal 01.06.1995 la sig.ra Pasqua De Marinis veniva utilizzata come L.S.U. presso il Comune di Modugno per lo svolgimento di attività dirette alla esecuzione di opere e di forniture di servizi di pubblica utilità ex art. 1 del D.Lgs n. 468 del 10.12.1997.

A3) Dal 01.06.1995 e sino al 14.11.2000 la ricorrente veniva assegnata al IV Settore Contabilità e Finanze del Comune di Modugno.

B1) A seguito dell'istituzione dell'VIII Settore - Attività Produttive, e stante la necessità di dotare l'Ente di sufficienti risorse umane, con missiva del 14.11.2000 prot. n. 0054842 (all. 1), a firma del direttore Generale, dott. Domenico Giorgio, l'Ente utilizzatore comunicava alla sig.ra De Marinis che, a far data dal 14.11.2000 e sino al 31.12.2000, avrebbe prestato la sua attività lavorativa presso l'VIII settore Attività Produttive - Commercio alle dirette dipendenze del Dirigente dott. Emanuele Ciocia.

C1) Con missiva del 05.10.2001 prot. n. 0047337 (all. 2), il Direttore Generale, dott. Gioacchino De Candia, disponeva l'assegnazione della lavoratrice socialmente utile sig.ra Pasqua De Marinis - già utilizzata presso l'VIII settore -, presso l'Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale dott. Gaetano Naglieri con effetto dal 09.10.2001, con mansioni di ausilio e supporto al dott. Gianluigi Berardi, unitamente al restante personale e a disposizione del Presidente del Consiglio, osservando l'orario 9,00 - 13,00 dal lunedì al venerdì.

D1) Con successiva missiva del 12.10.2001 prot. n. 0048567 (all. 3), il Direttore Generale, Dr. Gioacchino De Candia, disponeva che la sig.ra De Marinis avrebbe prestato servizio presso l'Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio, solo dopo aver portato a termine l'assegnazione dei loculi ossari e aree cimiteriali.

D2) Di fatto, invece, la sig.ra De Marinis sin dal 09.10.2001 e a tutt'oggi, è anche addetta alla Segreteria della Presidenza del Consiglio. La predetta circostanza emerge inconfutabilmente dalla missiva del 22.03.2004 prot. n. 14844 (all. 4) a firma del Dirigente dell'VIII settore, Dr. Brancaccio, avente ad oggetto la collocazione del

personale nella pianta organica il quale afferma: "La sig.ra Pasqua De Marinis gestisce il protocollo d'ufficio e le pratiche inerenti i Servizi Cimiteriali e presta servizio anche presso la Presidenza del Consiglio". ✓

E1) La sig.ra De Marinis svolge, altresì, le funzioni di segretaria sia della Conferenza dei Capi Gruppo dal 09.10.2001 e sia della III Commissione Consiliare Permanente giusta missiva del 29.01.2004 prot. n. 4883 (all. 5), curandone i rapporti non solo con gli stessi ma anche con le commissioni consiliari nonché con gli altri organi di partecipazione. ✓

F1) Con nota del 28.01.2002 prot. n. 4023 (all. 6) a firma del Segretario Generale, dott. Acquafredda, al fine di sopperire alla strutturale carenza di personale in tutti i settori dell'Ente ed al fine di garantire adeguati standards qualitativi nei servizi all'utenza, veniva stanziata la somma di € 103.291,40 a titolo di integrazione straordinaria per i lavoratori socialmente utili, corrispondente a n. 38 ore mensili pro capite, in aggiunta a quelle ordinariamente previste. ✓

F2) Con missiva del 01.02.2002 prot. n. 4853 (all. 7), si autorizzava la ricorrente ad effettuare 38 ore mensili pro capite in aggiunta a quelle a carico del Fondo per l'occupazione (n. 20 ore settimanali).

F3) Con missiva del 26.02.2002 prot. n. 0008527 (all. 8), il Presidente del Consiglio chiedeva all'Ente di poter assegnare alla sig.ra De Marinis un congruo budget di spesa, in considerazione delle mansioni da costei svolte presso la Presidenza del Consiglio evidenziando, altresì, che la stessa era anche impegnata presso l'VIII settore.

F4) Con delibera di Giunta n. 75 del 11.04.2002 (all. 9), e successiva lettera del 30.04.2002 prot. n. 17610 (all. 10) a firma del Segretario Generale, dr. Acquafredda, venivano individuati n. 6 lavoratori socialmente utili - tra cui la ricorrente - da utilizzare per il perseguimento di obiettivi di cui alla delibera di G. C. n. 75/2002 - non oltre comunque il limite contrattuale di 144 ore mensili (dando luogo in caso contrario ad una diretta responsabilità del Dirigente autorizzante), ed assegnando a

ciascun dirigente un *budget* di spesa per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla stessa Amministrazione.

F5) La sig.ra De Marinis veniva formalmente autorizzata dall'Ente utilizzatore ad effettuare 144 ore mensili.

F6) D'altro canto, l'Ente utilizzatore attribuiva di fatto alla ricorrente mansioni ed incombenze tali da costringerla ed indurla a superare di gran lunga il limite contrattuale delle 144 ore mensili. ✓

G1) La sig.ra De Marinis ha, pertanto svolto, le seguente mansioni:

- dal 01.06.1995 al 14.10.2000 presso il IV settore Contabilità e Finanze, la ricorrente era addetta: 1) alla registrazione della contabilità dell'economato; 2) alla registrazione delle ferie, malattie e stipendi sia dei lavoratori di ruolo dell'Ente che degli L.S.U.; 3) alla redazione delle delibere e determine; ✓
- dal 14.10.2000 e a tutt'oggi presso l'VIII settore la ricorrente: 1) gestisce il Protocollo d'ufficio; 2) è addetta alla predisposizione e trattazione delle pratiche per servizi funebri in genere; 3) è addetta all'assegnazione delle aree cimiteriali, loculi e ossari; 3) provvede alla liquidazione delle fatture per trasporti funebri su disposizione dell'autorità giudiziaria; 4) redige le delibere e determine per la predisposizione del nuovo ampliamento del cimitero ✓
- dal 09.10.2001 e a tutt'oggi presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio, la sig.ra De Marinis espleta le seguenti mansioni: 1) predispone l'ordine del giorno del Consiglio nonché del materiale necessario per la riunione dello stesso; 2) coordina i responsabili dei vari settori per eventuali rettifiche ed integrazioni; 3) provvede alla raccolta nonché registrazione delle delibere di Giunta, di Consiglio e determine di Settore; 4) provvede alla notificazione della convocazione di consigli comunali, conferenze capigruppo; 5) presta assistenza agli organi durante i Consigli Comunali; 6) provvede alla liquidazione delle Commissioni di cui è segretaria. ✓

DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE

H1) Con missiva del 19.02.2002 prot. n. 007491 (all. 11) indirizzata al Sindaco e al Responsabile del Servizio Finanziario, la ricorrente, a seguito di Determina Dirigenziale n. 07 del 22.01.2002 (all. 12), richiedeva al Comune di Modugno la liquidazione delle competenze straordinarie maturate presso l'VIII settore relative al mese di dicembre 2001 nonché la parziale liquidazione delle ferie non fruita. A maggior sostegno della sua richiesta la ricorrente allegava due determinate dirigenziali (n. 382 del 31.12.2001 e n. 04 del 15.01.2002) (all. 13 -14) con le quali l'Ente aveva proceduto alla liquidazione dell'integrazione straordinaria in favore del L.S.U. sig. Giuseppe Clemente e alla liquidazione sia dello straordinario sia delle ferie maturate e non godute dal L.S.U. sig. Francesco Doccini.

H2) Con nota del 27.02.2002 (all. 15), il Responsabile dell'Ufficio Finanziario trasmetteva alla ricorrente il parere espresso dalla dott.ssa Beatrice Maggio, la quale, pronunciandosi sulle richieste della ricorrente in manifesta contraddizione con le precedenti determinate, asseriva: "che le ferie non sono monetizzabili, essendo il congedo ordinario un diritto del lavoratore irrinunciabile, sia nella spettanza che nella durata". Con determina n. 157 del 12.12.2002 (all. 16), il Dirigente dell'VIII settore riproponeva la liquidazione delle ore effettivamente lavorate dalla sig.ra De Marinis, rimandandola ingiustificatamente al settore di provenienza. Peraltro lo stesso Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ufficiosamente comunicava alla ricorrente che l'impegno di spesa non poteva essere liquidato in quanto assunto nel 2001.

H3) Sta di fatto che il Comune di Modugno, contrariamente e contraddittoriamente con quanto sostenuto, liquidava nel 2002 a diversi L.S.U. le competenze dagli stessi maturate nel 2001 (si allegano: determina n. 23 del 05.03.2002; determina n. 8 del 14.01.2002; determina n. 5 del 17.01.2002; determina n. 4 del 15.01.2002; determina n. 3 del 18.01.2002) (all. 17 - 21).

H4) La P.A. comunale provvedeva, inoltre, a liquidare al sig. Clemente, con determina n. 239 del 01.08.2002 (all. 22) la somma di € 556,40 per lavoro straordinario svolto nel mese di luglio 2002 - superando le ore previste nella determina n. 75 del 11.04.2002 - e negando in tal modo solo alla ricorrente - che peraltro si trova nella medesima posizione giuridica lavorativa del sig. Clemente, del sig. Doccini e degli altri L.S.U. - il diritto a percepire l'integrazione straordinaria maturata presso l'VIII settore. Inoltre al L.S.U Doccini le competenze di gennaio e febbraio 2002 venivano liquidate per ben due volte, prima con determina n. 60 del 14.03.2002 III Settore (all. 23) e poi con determina n. 147 del 09.05.2002 del I Settore (all. 24). ✓?

H5) In particolare, la ricorrente, prestando assistenza agli organi durante i Consigli Comunali e prolungandosi gli stessi oltre gli orari di ufficio - si allegano al riguardo copie delle delibere di Consiglio Comunale (all. 25 - 90) dove è indicato l'orario di chiusura delle riunioni dello stesso Consiglio nonché copie delle strisciate di arrivo e uscita dall'Ente per gli anni 2001, 2002, 2003 (all. 91 - 121), è costretta a superare il limite delle 144 ore contrattualmente previste, anche in considerazione della circostanza che la stessa svolge funzioni - peraltro con elevato grado di responsabilità - presso l'VIII settore. Né può asseritamente sostenersi - come diversamente fa il Comune di Modugno - che la sig.ra De Marinis non è stata autorizzata dall'Ente a superare le 144 ore previste. Non ci si può esimere dal rilevare al riguardo, che è stato lo stesso Ente, con ordine di servizio del 05.10.2001, ad avere assegnato la ricorrente alla Presidenza del Consiglio, ben sapendo che la stessa era stata già trasferita dal IV all'VIII settore. ✓ su posto

H6) Orbene l'Ente non ha inteso liquidare alla sig.ra De Marinis le competenze maturate per lavoro straordinario svolto per la Presidenza del Consiglio Comunale relativamente agli anni 2002, 2003 e 2004 (in relazione a quest'ultima annualità, limitatamente al periodo da gennaio a maggio) nonostante la P.A. Comunale abbia sempre liquidato le ore di straordinario maturate per l'assistenza agli organi nei autoriz. 22.04.02

Consigli Comunali. La circostanza surriferita è evidente ad una mera ed obiettiva lettura delle determine n. 268 del 04.07.2001, n. 296 del 02.08.2001 e n. 321 del 20.08.2001 (all. 122 -124) con le quali è stato liquidato alla L.S.U sig.ra Anna Monteleone lo straordinario maturato per attività lavorativa durante i Consigli Comunali nonché le determine n. 461 del 2001 e n. 32 del 2002 (all. 125 -126) con le quali si è provveduto a liquidare alla stessa ricorrente le prestazioni straordinarie rese alla Presidenza del Consiglio relativamente ai periodi Ottobre, Novembre, e Dicembre 2001. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito: "(...) il fatto che il rapporto si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili o di attività di utilità collettiva, pur avendo origine da motivi assistenziali, riguarda pur sempre un impegno lavorativo certamente precario, ma a carattere continuo e retributivo - ancorché non comportante la cancellazione dalle liste di collocamento - giustifichi l'applicazione di istituti tipici del lavoro subordinato (Corte appello Potenza, 31 maggio 2001).
H7) Finanche in qualità di segretaria della Conferenza dei Capigruppo nonché della III Commissione Consiliare Permanente, giusta nomina (all. 127), la sig.ra De Marinis illegittimamente non percepisce alcun gettone di presenza nonostante la stessa presieda alle relative riunioni e rediga i conseguenziali verbali (all. 128 -129) e provveda alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.

RICONOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE

11) La ricorrente - quale responsabile del procedimento relativo all'assegnazione delle aree cimiteriali, loculi e ossari - svolge presso l'VIII settore le seguenti mansioni: 1) gestisce il Protocollo d'Ufficio; 2) è addetta alla predisposizione e trattazione delle pratiche per servizi funebri in genere; 3) è addetta all'assegnazione delle aree cimiteriali, loculi e ossari; 3) provvede alla liquidazione delle fatture per trasporti funebri su disposizione dell'autorità giudiziaria;

4) redige le delibere e determine per la predisposizione del nuovo ampliamento del cimitero (all.ti 130 -137) .

Le suddette circostanze risultano *per tabulas* dalle numerose istanze presentate dagli utenti al Comune di Modugno (all.ti 138 - 186) nelle quali viene indicata quale assegnataria del procedimento "la dipendente Pasqua De' Marinis". Appare evidente, pertanto, come la ricorrente svolga compiti e funzioni corrispondenti ad un inquadramento differente rispetto a quello formalmente attribuitogli (VI qualifica categoria C), esplicando le diverse funzioni con elevatissimo grado di professionalità ed autonomia decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli interessi dell'Ente. Alla luce di tanto, la ricorrente svolge funzioni che ben si inquadrano nella categoria D del Nuovo Ordinamento Professionale (C.C.N.L. 1998 - 2001) come previsto dall'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (all. 187). In particolare la declaratoria di cui all'allegato A del Nuovo Ordinamento Professionale prevede che: "Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: (...) contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi / amministrativi. Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanze istituzionali. Relazione con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale.

Esemplificazione dei profili: - *lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza".*

Orbene, la declaratoria suindicata si adatta perfettamente alle funzioni che, per qualità e quantità, svolge la ricorrente a beneficio del Comune di Modugno.

*cheolen
al Dirigente
del settore*

Tuttavia, la ricorrente è da sempre stata inquadrata nella categoria C – Vi qualifica - e percepisce la retribuzione corrispondente a tale livello.

12) L'omesso riconoscimento del superiore inquadramento e delle connesse retribuzioni relative, risulta in pieno contrasto con i principi di cui all'art. 2103 c.c. in virtù del quale *"nel caso di mansioni ascrivibili a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque, non superiore a tre mesi"*. Lo svolgimento di funzioni superiori determina il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e dell'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le differenze di retribuzione connesse al superiore inquadramento e pari a € 8.137.19 giusta prospetto che si allega (all. 188) e che si notifica unitamente al presente ricorso. Peraltro ai sensi dell'art. 8 comma II del D.Lgs n.468 del 10.12.1997 *"I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma I, sono impiegati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento"*.

ATTRIBUZIONE BUONI PASTO

L1) In ragione dei due rientri pomeridiani settimanali (martedì e giovedì), tutti i dipendenti di ruolo del Comune di Modugno percepiscono i buoni pasto giusta delibera n. 53 del 30.04.2001 (all. 189). L'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei lavori di pubblica utilità conferisce ai lavoratori così impegnati gli stessi diritti spettanti ai dipendenti dell'ente stesso. Tra i diritti che spettano agli L.S.U. rientra anche quello all'accesso al servizio mensa o, in alternativa, come nel caso di specie alla attribuzione dei buoni pasto. Ne discende, pertanto, il diritto della ricorrente di

percepire i buoni pasto atteso che la stessa – esattamente come i dipendenti di ruolo dell'Ente – è costretta al rientro il martedì e giovedì di ogni settimana.

Alla luce di quanto suesposto, discende il buon diritto della sig.ra Pasqua De Marinis di: 1) percepire il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato presso la Presidenza del Consiglio e presso l'VIII settore relativamente agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (quest'ultimo anno limitatamente al periodo da gennaio a maggio) – quantificati nell'importo di € 7.976,11, giusta prospetto che si allega e che si notifica unitamente al presente ricorso ovvero nella maggiore o minore somma da quantificarsi in corso di causa anche laddove ritenuto necessario dall'On.ole Giudicante, a mezzo di CTU; 2) accertare e dichiarare che la sig.ra De Marinis svolge dal 14.10.2001 presso l'VIII settore del Comune di Modugno funzioni che ben si inquadrano nella categoria D del Nuovo ordinamento Professionale; 3) per l'effetto, percepire le differenze retributive connesse al predetto superiore inquadramento quantificate nell'importo di € 8.137,19 giusta prospetto che si allega e che si notifica unitamente al presente ricorso ovvero nella maggiore o minore somma da quantificarsi in corso di causa anche laddove ritenuto necessario dall'On.ole Giudicante, a mezzo di CTU; 4) accertare e dichiarare che la sig.ra De Marinis ha diritto di percepire i buoni pasto al pari degli altri dipendenti di ruolo del Comune di Modugno; 5) per l'effetto, condannare il Comune di Modugno alla corresponsione della somma di € 1297,35 per buoni pasto maturati dal luglio 2001 sino a maggio del 2004.

In proposito è noto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:
"In presenza di una norma di legge che abilita una p.a. a porre in essere un atto generale, a seguito e alla stregua del quale vengono poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell'adozione del singolo atto applicativo del

provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato "incidenter tantum" dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda diretta all'accertamento del diritto di un lavoratore in mobilità ad essere assegnato alla realizzazione di un progetto socialmente utile, nel quadro della disciplina posta dall'art. 14 d.l. 16 maggio 1994 n. 299 (convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1994 n. 451)" (Cassazione civile, sez. un., 24 aprile 2002, n. 6035).

Con missiva del 03.04.2003 prot. n. 16554 (all. 190) si richiedeva infruttuosamente al Comune di Modugno l'immediata corresponsione della somma di euro 4.960,85 a titolo di retribuzione e accessori prestate dalla ricorrente in favore del Comune di Modugno.

Alcun esito ha sortito neanche il tentativo obbligatorio di conciliazione attivato dalla ricorrente in data 17.04.2003 (all. 191).

Tutto ciò premesso, la sig.ra Pasqua De Marinis, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che, l'adito Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, premessi gli incombenti di rito, reiietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia: 1) condannare il Comune di Modugno, in persona del sindaco *pro tempore*, al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato dalla ricorrente presso la Presidenza del Consiglio e presso l'VIII settore relativamente agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (quest'ultimo anno, limitatamente al periodo da gennaio ad maggio) e quantificate secondo gli allegati conteggi nella somma di € 7.976,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; 2) accertare e dichiarare che la sig.ra De Marinis svolge dal 14.10.2001 presso l'VIII settore del Comune di Modugno funzioni che ben si inquadrano nella categoria D del Nuovo ordinamento Professionale; 3) condannare, per l'effetto, il Comune di Modugno al pagamento delle differenze retributive e quantificate secondo gli allegati conteggi nella somma

di € 8.137,19 fatti espressamente salvi gli interessi legali maturati e a maturarsi a far data dalla maturazione del diritto e/o dalla costituzione in mora sino al di del soddisfo; 4) accertare e dichiarare che la sig.ra De Marinis ha diritto di percepire i buoni pasto al pari degli altri dipendenti di ruolo del Comune di Modugno; 5) condannare il Comune di Modugno alla corresponsione della somma di € 1.297,35 per buoni pasto maturati dal luglio 2001 sino a maggio del 2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, 6) condannare il Comune di Modugno alla somma di € 216,00 per gettoni di presenza presso la III Commissione Consiliare Permanente oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria in spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.

In via istruttoria, si chiede deferirsi l'interrogatorio formale del sindaco *pro tempore*, sulle circostanze di fatto contraddistinte ai punti nn. A1); A2); A3); D2); E1); G1); H1); H2); H5); H6); H7); I1); L1) delle premesse del ricorso e che qui si abbiano per integralmente ritrascritte.

In caso di esito anche parzialmente negativo, si chiede di essere ammessi a provare le stesse circostanze di fatto nonchè le seguenti: 1) "vero che la sig.ra De Marinis svolge le sue funzioni lavorative sia per la Presidenza del Consiglio sia per l'VIII settore dove svolge le seguenti mansioni 1) gestisce il Protocollo d'Ufficio; 2) è addetta alla predisposizione e trattazione delle pratiche per servizi funebri in genere; 3) è addetta all'assegnazione delle aree cimiteriali, loculi e ossari; 4) provvede alla liquidazione delle fatture per trasporti funebri su disposizione dell'autorità giudiziaria; 5) redige le delibere e determina per la predisposizione del nuovo ampliamento del cimitero "; 2) "vero che la sig.ra De Marins svolge le sue funzioni lavorative presso la segreteria della Presidenza sin da 05.10.2001 dove svolge le seguenti mansioni: 1) predisporre l'ordine del giorno del Consiglio nonchè del materiale necessario per la riunione dello stesso; 2) coordina i responsabili dei vari settori per eventuali rettifiche ed integrazioni; 3) provvede alla raccolta nonchè registrazione delle

delibere di Giunta, di Consiglio e determine di Settore; 4) provvede alla notificazione della convocazione di consigli comunali, conferenze capigruppo; 5) presta assistenza agli organi durante i Consigli Comunali"; 3) "vero che la sig.ra De Marinis presta assistenza agli organi durante i Consigli Comunali"; 4) "vero che la sig.ra De Marinis in qualità di Segretaria dei Capi Gruppo e delle Commissioni Permanenti non percepisce alcun gettone di presenza"; 5) "vero che la sig.ra De Marinis non svolge le sue mansioni nel limite contrattuale delle 144 ore mensili"; 6) "vero che il Comune di Modugno ha sempre liquidato le competenze straordinarie maturate per l'assistenza ai Consigli Comunali"; 7) "vero che la sig.ra De Marinis è responsabile del procedimento relativo all'assegnazione delle aree cimiteriali, loculi e ossari"; 8) "vero che la sig.ra De Marinis ha più volte richiesto al Comune di Modugno la liquidazione delle competenze straordinarie maturate"; 9) "vero che la sig.ra De Marinis non percepisce i buoni pasto"; 10) "vero che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, sig. Proscia, nel gennaio del 2002 comunicava alla ricorrente che l'impegno di spesa afferente le competenze maturate dalla stessa nel dicembre del 2001 presso l'VIII settore, non potevano essere liquidate perché assunte nel 2001", a mezzo dei testi sigg.ri:

1. ing. Giuseppe Capriolo residente in Bari alla via M.C. Savoia n. 14;
2. avv. Colapinto Pompeo Giacomo;
3. dott. Naglieri Gaetano residente in Modugno alla via Tiepolo n. 1;
4. Blasi Maria Lucia residente in Modugno alla via Imbriani n. 51;
5. Dr. Ciocia Emanuele residente in Bari alla via G. Petroni n. 35;
6. Nicola Del Zotti residente in Modugno alla via Cornole di Ruccia n. 39;
7. Ing. Emilio Petraroli residente in Modugno alla via Piave 83 /c;
8. Dr. Nicola Brancaccio residente in Modugno alla via Troiano n. 1;
9. Antonio Antonacci residente in Modugno alla via Sardegna n. 37;
10. Filippo Bellomo residente in Modugno alla via G. Galilei n. 7;
11. Francesco Bonaria residente in Modugno alla via S. Vito Longo n. 10;

- 
12. Leonardo Bozzi residente in Modugno alla via de Nittis n. 1;
 13. Giuseppe Brancaccio alla via Barzilai n. 6/a;
 14. Francesco Capitaneo residente in Modugno alla via Di Vagno n. 1;
 15. Anna Grazia Carelli residente in Modugno alla via Alessandria n. 14;
 16. Vito Maiorano residente in Modugno alla via Paradiso n. 16;
 17. Nicola Colucci residente in Modugno alla via Pisa n. 14;
 18. Giuseppe Del Conte residente in Modugno alla via S. Sebastiano n. 17;
 19. Vito Del Zotti residente in Modugno alla via Cornale di Ruccia n. 37;
 20. Damiano Di Cinque residente in Modugno alla via F. D'Assisi n. 6;
 21. Elena Di Ronzo residente in Modugno alla via Ala n. 24;
 22. Tommaso Fiore residente in Modugno alla via Conte Stella n. 52;
 23. Giuseppe La calamita residente in Modugno alla via Verga n. 14;
 24. Sante Lomoro residente in Modugno alla via Piave n. 45;
 25. Vito Longo residente in Modugno alla via N. Pende n. 3;
 26. Giuseppe Mangialardi residente in Modugno alla via Arno n. 16;
 27. Giacomo Massarelli residente in Modugno alla via Kennedy n. 20;
 28. Giuseppe Mele residente in Modugno alla via Olbia n. 19;
 29. Vito Mitacchione residente in Modugno alla via Loiacono n. 52;
 30. Sebastiano Pizzimenti residente in Modugno alla via Piemonte n. 28;
 31. Francesco Raso residente in Modugno alla via Rezza n. 2/b;
 32. Antonio Sacco residente in Modugno alla via Pende n. 10;
 33. Salvatore Scippa residente in Modugno alla via Cattolica n. 26;
 34. Vito Trentadue residente in Modugno alla via Papa Paolo VI n. 10;
 35. Giuseppe Vasile residente in Modugno alla via Cornale di Ruccia n. 54/c;
 36. Gennaro Ventrella residente in Modugno alla via Manuzzi n. 38;
 37. Vitantonio Priore residente in Modugno alla via Carducci n. 19;
 38. Domenico Tedesco residente in Modugno alla via Mameli n. 19;
 39. Saverio Simeone residente in Modugno alla via Caduti sul Lavoro n. 23;

40. Giuseppe Barile residente in Modugno alla via Ofanto n. 14;
41. Andrea Mercurio residente in Modugno alla via Cornole di Ruccia n. 54/b;
42. Caggiano Giuseppe residente in Modugno alla via P. Amedeo n. 27;
43. Ferdinando Ferrara presso C.G.I.L. sita in Modugno alla via Alberotanza n.

8.

Si chiede, inoltre, l'esibizione ed il deposito in giudizio delle determine dell'Ente resistente con riferimento alla posizione lavorativa della ricorrente.

Si chiede, inoltre, disporsi, ove necessario CTU contabile per la quantificazione dei crediti vantati dalla ricorrente.

Dichiarazione ex art. 9 Legge 488 del 23.12.1999

Ai fini della determinazione del contributo unificato da versare, si dichiara che trattandosi di materia di lavoro il presente atto giudiziario è esente da contributo.

Bari, 20.07.2004

Avv. Laura Totino"

- 2) Che detto ricorso veniva notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza al Comune di Modugno in data 03.02.2005;
- 3) che il Comune di Modugno, a mezzo dell'Avv. Francesco Priore, si costituiva in giudizio depositando, in data 08.07.2005, memoria difensiva che di seguito si riporta:

"TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Sezione Lavoro

G.U. Dott.ssa Polemio – ud. 8/VII/2005

Memoria Difensiva

Per il COMUNE DI MODUGNO, in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. Giuseppe Rana, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Priore, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso, conferita in forza della deliberazione di G.M., che si riserva di produrre in prosieguo;

- Resistente

c/

sig.ra PASQUA DE MARINIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura

Totino;

- Ricorrente

IN FATTO E DIRITTO

Il Comune di Modugno impugna e contesta quanto *ex adverso* dedotto e richiesto, sia nell'*an* che nel *quantum*, poiché manifestamente privo di ogni fondamento.

Preliminarmente eccepisce la improcedibilità del ricorso per mancato espletamento del rituale tentativo di conciliazione.

La ricorrente in data 17/IV/2003, prot. nr. 18967, ha presentato al Comune di Modugno la seguente istanza ex art. 69 bis d.lg. n. 29/93 modificato dal d.lg. 387/98: << [...] La dott.ssa Pasqua De Marinis, Vs. dipendente, mi conferisce l'incarico di agire nei Vs. confronti per l'omessa corresponsione delle somme dalla stessa maturate a titolo di indennità notturna, ferie nonché ordinarie prestate in favore del Comune di Modugno e pari all'importo di € 4.960,85, cui dovranno essere aggiunti gli interessi legali e al svalutazione monetaria conteggiati dal di di maturazione e sino all'effettivo soddisfo. [...] >>.

L'oggetto di detta istanza non coincide con la *causa petendi* dell'atto introduttivo, il quale va ben oltre fino a comprendere anche la richiesta di riconoscimento della qualifica superiore e l'attribuzione dei buoni pasti.

Perciò, relativamente a quanto non previsto nella istanza sopra riportata non risulta esperito alcun tentativo di conciliazione.

Nelle conclusioni controparte chiede, innanzitutto, la condanna del comparente << [...] al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato dalla ricorrente presso la Presidenza del Consiglio e presso l'VIII settore relativamente agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (quest'ultimo anno limitatamente al periodo da gennaio a maggio) e quantificate secondo gli allegati

conteggi nella somma di € 7.976,11 oltre gli interessi e rivalutazione monetario fino all'effettivo soddisfo; >>.

Detto capo della domanda è infondato, oltre che in fatto, in diritto.

I lavori socialmente utili sono soggetti ad un regime giuridico frammentato, in quanto formatosi a seguito della sovrapposizione disorganica di norme emanate in venti anni e previste da vari e molteplici provvedimenti aventi forza di legge tra loro scollegate.

Il problema principale è quello della qualificazione giuridica del lavoro socialmente utile dato che l'art. 4 del D.lgs. n. 81/2000 stabilisce che l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Corollario di detta difficoltà è la estrema incertezza della disciplina ad esso applicabile.

Ad ogni modo, per lo svolgimento dei l.s.u., il citato art. 4, inoltre, fissa il limite di 20 ore settimanali ed un limite di 8 ore giornaliere.

Il primo limite, tuttavia, a norma dell'art. 8, secondo comma, del D.Lgs. nr. 468/97, può essere aumentato, ma la integrazione non può superare le 16 ore settimanali.

Pertanto, alla luce delle norme richiamate, le ore di lavoro qualificate dalla ricorrente come straordinario rientrano in realtà nel lavoro ordinario ammesso dalla legge.

In secondo luogo, la ricorrente chiede di << accertare e dichiarare che la sig. ra De Marinis svolge dal 14.10.2001 presso l'VIII settore del Comune di Modugno funzioni che ben si inquadrano nella categoria D del Nuovo ordinamento professionale; >>.

Anche questo capo della domanda è del tutto privo di fondamento.

Tutte le prestazioni che la istante asserisce di aver espletato sono proprie della carriera di concetto, in quanto non richiedono elevate conoscenze plurispecialistiche, conoscenze tecniche gestionali e di responsabilità di risultato,

quali ad es. redazioni di provvedimenti amministrativi, istruttoria di pratiche amministrative, catalogazione e archiviazione di atti, ecc.

Di conseguenza manifestamente infondato in fatto e in diritto è il punto sub 3) delle conclusioni.

Ai successivi punti 4) e 5) l'attrice chiede il riconoscimento del proprio << **diritto di percepire i buoni pasto al pari degli altri dipendenti di ruolo del Comune di Modugno;** >> con conseguente condanna al pagamento dell'equivalente valore economico.

Questo beneficio non è previsto da alcuna norma, quindi, potrebbe rientrare nella piena discrezionalità dell'ente ove abbia già deliberato in ordine all'attribuzione dei buoni pasto.

Del pari infondato è il 6) punto che prevede la richiesta dei condanna de resistente al pagamento della << somma di € 216,00 per gettoni di presenza presso la III Commissione Consiliare Permanente>>

Il predetto emolumento, infatti, è configurabile come retribuzione accessoria regolata dai contratti collettivi nazionali di lavoro solo con riferimento al personale a tempo determinato ed indeterminato.

Tutto ciò fermato, il sottoscritto, qualità e domicilio in atti,

CHIEDE

- In via preliminare, la declaratoria di improcedibilità del presente giudizio;
- Nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria sulle spese di lite, oltre CAP ed IVA.

In via istruttoria, si oppone all' accoglimento delle richieste istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili ed in conferenti ai fini decisori.

Salvezze tutte.

Modugno, 7/VII/2005

.....
(Avv. Francesco Priore)
.....

4) che all'udienza di discussione dell' 8.07.2005, il Giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal resistente, sospendeva il processo per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione:

5) che con istanza del 18.07.2005 il ricorrente riattivava la procedura di cui all'art. 410 c.p.c. innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro;

6) che il tentativo di conciliazione non è stato espletato entro i 60 giorni dalla richiesta, e che per tanto la condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale deve intendersi soddisfatta.

Tutto quanto innanzi premesso, il sottoscritto procuratore nella qualità indicata intende con il presente atto riassumere innanzi al Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro il processo nei confronti del Comune di Modugno

CHIEDE

che l'On.le Giudice adito, premessi gli incumbenti di rito, reietta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia così provvedere:

1) condannare il Comune di Modugno, in persona del sindaco *pro tempore*, al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato dalla ricorrente presso la Presidenza del Consiglio e presso l'VIII settore relativamente agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (quest'ultimo anno, limitatamente al periodo da gennaio ad maggio) e quantificate secondo gli allegati conteggi nella somma di € 7.976,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; 2) accertare e dichiarare che la sig.ra De Marinis svolge dal 14.10.2001 presso l'VIII settore del Comune di Modugno funzioni che ben si inquadrano nella categoria D del Nuovo ordinamento Professionale; 3) condannare, per l'effetto, il Comune di Modugno al pagamento delle differenze retributive e quantificate secondo gli allegati conteggi nella somma di € 8.137,19 fatti espressamente salvi gli interessi legali maturati e a maturarsi a far data dalla maturazione del diritto e/o dalla

costituzione in mora sino al di del soddisfo; 4) accertare e dichiarare che la sig.ra De Marinis ha diritto di percepire i buoni pasto al pari degli altri dipendenti di ruolo del Comune di Modugno; 5) condannare il Comune di Modugno alla corresponsione della somma di € 1.297,35 per buoni pasto maturati dal luglio 2001 sino a maggio del 2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, 6) condannare il Comune di Modugno alla somma di € 216,00 per gettoni di presenza presso la III Commissione Consiliare Permanente oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria in spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.

In via istruttoria, si chiede deferirsi l'interrogatorio formale del sindaco *pro tempore*, sulle circostanze di fatto contraddistinte ai punti nn. A1); A2); A3); D2); E1); G1); H1); H2); H5); H6); H7); I1); L1) delle premesse del ricorso e che qui si abbiano per integralmente ritrascritte.

In caso di esito anche parzialmente negativo, si chiede di essere ammessi a provare le stesse circostanze di fatto nonchè le seguenti: 1) "vero che la sig.ra De Marinis svolge le sue funzioni lavorative sia per la Presidenza del Consiglio sia per l'VIII settore dove svolge le seguenti mansioni 1) gestisce il Protocollo d'Ufficio; 2) è addetta alla predisposizione e trattazione delle pratiche per servizi funebri in genere; 3) è addetta all'assegnazione delle aree cimiteriali, loculi e ossari; 4) provvede alla liquidazione delle fatture per trasporti funebri su disposizione dell'autorità giudiziaria; 5) redige le delibere e determine per la predisposizione del nuovo ampliamento del cimitero "; 2) "vero che la sig.ra De Marins svolge le sue funzioni lavorative presso la segreteria della Presidenza sin da 05.10.2001 dove svolge le seguenti mansioni: 1) predisporre l'ordine del giorno del Consiglio nonchè del materiale necessario per la riunione dello stesso; 2) coordina i responsabili dei vari settori per eventuali rettifiche ed integrazioni; 3) provvede alla raccolta nonchè registrazione delle delibere di Giunta, di Consiglio e determine di Settore; 4) provvede alla notificazione della convocazione di consigli comunali, conferenze capigruppo; 5) presta

assistenza agli organi durante i Consigli Comunali"; 3) "vero che la sig.ra De Marinis presta assistenza agli organi durante i Consigli Comunali"; 4) "vero che la sig.ra De Marinis in qualità di Segretaria dei Capi Gruppo e delle Commissioni Permanenti non percepisce alcun gettone di presenza"; 5) "vero che la sig.ra De Marinis non svolge le sue mansioni nel limite contrattuale delle 144 ore mensili"; 6) "vero che il Comune di Modugno ha sempre liquidato le competenze straordinarie maturate per l'assistenza ai Consigli Comunali"; 7) "vero che la sig.ra De Marinis è responsabile del procedimento relativo all'assegnazione delle aree cimiteriali, loculi e ossari"; 8) "vero che la sig.ra De Marinis ha più volte richiesto al Comune di Modugno la liquidazione delle competenze straordinarie maturate"; 9) "vero che la sig.ra De Marinis non percepisce i buoni pasto"; 10) "vero che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, sig. Proscia, nel gennaio del 2002 comunicava alla ricorrente che l'impegno di spesa afferente le competenze maturate dalla stessa nel dicembre del 2001 presso l'VIII settore, non potevano essere liquidate perché assunte nel 2001", a mezzo dei testi sigg.ri:

44. ing. Giuseppe Capriolo residente in Bari alla via M.C. Savoia n. 14;
45. avv. Colapinto Pompeo Giacomo;
46. dott. Naglieri Gaetano residente in Modugno alla via Tiepolo n. 1;
47. Blasi Maria Lucia residente in Modugno alla via Imbriani n. 51;
48. Dr. Ciocia Emanuele residente in Bari alla via G. Petroni n. 35;
49. Nicola Del Zotti residente in Modugno alla via Cornole di Ruccia n. 39;
50. Ing. Emilio Petraroli residente in Modugno alla via Piave 83 /c;
51. Dr. Nicola Brancaccio residente in Modugno alla via Troiano n. 1;
52. Antonio Antonacci residente in Modugno alla via Sardegna n. 37;
53. Filippo Bellomo residente in Modugno alla via G. Galilei n. 7;
54. Francesco Bonaria residente in Modugno alla via S. Vito Longo n. 10;
55. Leonardo Bozzi residente in Modugno alla via de Nittis n. 1;
56. Giuseppe Brancaccio alla via Barzilai n. 6/a;

57. Francesco Capitaneo residente in Modugno alla via Di Vagno n. 1;
58. Anna Grazia Carelli residente in Modugno alla via Alessandria n. 14;
59. Vito Maiorano residente in Modugno alla via Paradiso n. 16;
60. Nicola Colucci residente in Modugno alla via Pisa n. 14;
61. Giuseppe Del Conte residente in Modugno alla via S. Sebastiano n. 17;
62. Vito Del Zotti residente in Modugno alla via Cornale di Ruccia n. 37;
63. Damiano Di Cinque residente in Modugno alla via F. D'Assisi n. 6;
64. Elena Di Ronzo residente in Modugno alla via Ala n. 24;
65. Tommaso Fiore residente in Modugno alla via Conte Stella n. 52;
66. Giuseppe La calamita residente in Modugno alla via Verga n. 14;
67. Sante Lomoro residente in Modugno alla via Piave n. 45;
68. Vito Longo residente in Modugno alla via N. Pende n. 3;
69. Giuseppe Mangialardi residente in Modugno alla via Arno n. 16;
70. Giacomo Massarelli residente in Modugno alla via Kennedy n. 20;
71. Giuseppe Mele residente in Modugno alla via Olbia n. 19;
72. Vito Mitacchione residente in Modugno alla via Loiacono n. 52;
73. Sebastiano Pizzimenti residente in Modugno alla via Piemonte n. 28;
74. Francesco Raso residente in Modugno alla via Rezza n. 2/b;
75. Antonio Sacco residente in Modugno alla via Pende n. 10;
76. Salvatore Scippa residente in Modugno alla via Cattolica n. 26;
77. Vito Trentadue residente in Modugno alla via Papa Paolo VI n. 10;
78. Giuseppe Vasile residente in Modugno alla via Cornole di Ruccia n. 54/c;
79. Gennaro Ventrella residente in Modugno alla via Manuzzi n. 38;
80. Vitantonio Priore residente in Modugno alla via Carducci n. 19;
81. Domenico Tedesco residente in Modugno alla via Mameli n. 19;
82. Saverio Simeone residente in Modugno alla via Caduti sul Lavoro n. 23;
83. Giuseppe Barile residente in Modugno alla via Ofanto n. 14;
84. Andrea Mercurio residente in Modugno alla via Cornole di Ruccia n. 54/b;

84. Andrea Mercurio residente in Modugno alla via Cornole di Ruccia n. 54/b;

85. Caggiano Giuseppe residente in Modugno alla via P. Amedeo n. 27;

86. Ferdinando Ferrara presso C.G.I.L. sita in Modugno alla via Alberotanza n. 8.

Si chiede, inoltre, l'esibizione ed il deposito in giudizio delle determine dell'Ente resistente con riferimento alla posizione lavorativa della ricorrente.

Si chiede, inoltre, disporsi, ove necessario CTU contabile per la quantificazione dei crediti vantati dalla ricorrente.

Si deposita:

1) racc.a.r. del 18.07.2005

Bari 11.11.2005

Avv. Laura Tolino

Tolino

*N° Si consegna al
Magistrato che verrà
nominato dal CS o in
sostituzione della
dr. Poluccio, trasferita
Bari 18/11/05*

ESPOSIZIONE
28 DIC. 2005
OSU: ...
EL CAMIN ...
Michele ...

[Signature]

CRON. _____

TRIBUNALE DI BARI

Sezione Lavoro

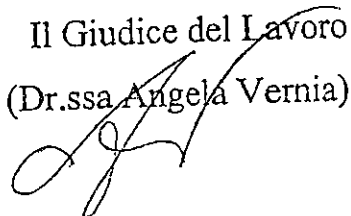
Il Giudice del lavoro, letto il ricorso che precede, con il quale l'istante ha riassunto il giudizio;

fissa per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza dell'14/6/07 ore 9.00.

Si notifichi nei termini di legge.

Bari, 26/7/2006

Il Giudice del Lavoro
(Dr.ssa Angela Vernia)

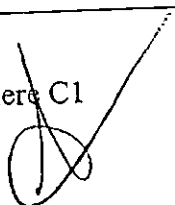


Il Cancelliere C1

Depositato in Cancelleria

oggi _____ 06 SET. 2006

Il Cancelliere C1



Verbale di udienza

L'anno 2008 il giorno 14 del mese di giugno alle ore nel Tribunale di Bari.

Davanti al dott. ssa Verica

Giudice del Lavoro, nella causa in primo grado riguardante CONTROVERSIA

INDIVIDUALE DI LAVORO

TRA

la signora Pasquale e l'Unione di Modugno.
E' presente l'avv. Laura Totino per la ricorrente
la quale non avendo provveduto alla notifica
alle resistenze del ricorso in impugnazione e del
soddisfatto decreto del Tar di prima istanza
chiede che esse siano rimesse in termini con l'as-
sione di nuove prime istanze, per poter provvedere
alla notifica del ricorso in impugnazione e del
decreto di Tar di prima istanza.

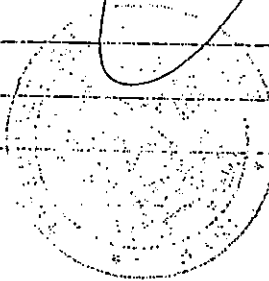
Le GC

sono state disposte come prima istanza
per il 23/10/08 con l'invio di legge per la
notifica del ricorso davanti e del presente verbale.

[Signature]

[Signature]

26.06.08
TRIBUNALE DI BARI

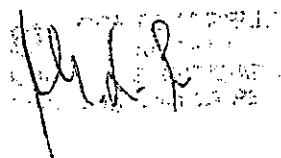


NOTIFICHE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso e pedissequa ordinanza di fissazione udienza nonché verbale di udienza del 14.06.2007 a:

1) – Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, presso il Palazzo Municipale in Modugno, alla P.zza del Popolo n. 16, c.a.p. 70026, a mezzo del servizio postale come per legge

27 GIU. 2007

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. L. P.', written over a faint, circular official stamp.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

VP

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
UFFICIO PERSONALE

N° Reg. Gen.314....

N°095/RD/I Sett.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

adottata l'anno duemilacinque, addì nove del mese di marzo in Modugno presso la sede dell'Ufficio di Settore, avente per

O G G E T T O

Liquidazione ferie maturate e non godute dai LL.S.UU. per cessazione rapporto.



IL DIRIGENTE

Premesso:

- con delibera n. 112 del 7/10/2004 si provvedeva alla prosecuzione delle attività L.S.U per il periodo 01/10/2004 - 31/12/2004, per n. 13 lavoratori socialmente utili in utilizzo presso questo Ente;
- dato atto altresì che la lavoratrice socialmente utile Colonna Carmela presentava istanza di dimissioni con effetto dal 28/12/2004;
- che con atto di G.C.n.172 del 29.12.2004 l'Amministrazione Comunale deliberava la stabilizzazione dei 12 lavoratori socialmente utili in utilizzo, con l'assunzione degli stessi a tempo indeterminato - tempo parziale (12 ore settimanali) presso questo Ente;
- che alla data del 30/12/2004 i 12 LL.SS.UU avevano cessato il loro rapporto come L.S.U. e dal 31/12/2004 costituivano con questo Ente un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
- Considerato che alla predetta data i 13 LL.SS.UU. avevano maturato e non goduto ferie così come specificato da allegato elenco;
- ritenuto necessario, pertanto, liquidare le ferie maturate e non godute per una spesa complessiva di euro 6.479,88.
- Rilevato che è necessario, quindi, impegnare la somma di Euro 6.479,88 che trova copertura sugli appositi capitoli del Bilancio 2005 gestione residui;
- Ritenuto doversi procedere in merito

Visto:

- art. 4 - comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n.165;
- art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 N.267

DETERMINA

1) Di procedere alla liquidazione della somma di euro 6.479,88 in favore dei L.S.U. per i motivi espressi in narrativa così come specificato nell'allegato elenco.

2) Dare atto che la somma pari a Euro 780,94 risulta già impegnata sul cap.70/444/M/2004 - 530./S/2005, la somma 1.729,78 sul cap. 70/1570/M/2004 - 531./S/2005, la somma di euro 3.148,84 sul cap.2174/M/2004 - 532./S/2005, la somma di euro 820,32 sul cap. 70/2595/M/2004 - 533./S/2005 ob. 1381 AGG denominato "Integrazione ore LL.S.UU", del bilancio corrente gestione residui;



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

3) Trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici Personale e Contabilità del Personale per quanto di rispettiva competenza.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N.	Cognome	Nome	Q.F.	saldo ferie al 30/12/2004 ore	importo unitario	totale
1	Sisto	Francesca	6^	28	8,58	240,24
2	Monteleone	Anna	4^	60	7,72	463,20
3	Doccini	Francesco	3^	45	7,34	330,30
4	Rosito	Emilia	6^	48	8,58	411,84
5	Sebastiano	Beatrice	6^	22	8,58	188,76
6	Mangialardi	Antonio	3^	117	7,34	858,78 *
7	Clemente	Giuseppe	6^	95	8,58	815,10
8	Caputo	Rosa	4^	37	7,72	285,64
9	Lepenne	Cosimo	3^	124	7,34	910,16 *
10	Romano	Giovanni	3^	87	7,34	638,58
11	Colonna	Carmela	3^	3	7,34	22,02
12	De Benedictis	Lucia	4^	27	7,72	208,44
13	De Marinis	Pasqua	6^	129	8,58	1.106,82 *
	Totale					6.479,88

* Mangialardi Antonio Ferie Anno 2003 ore 21 + Anno 2004 ore 96 = tot. 117

* Lepenne Cosimo Ferie Anno 2003 ore 28 + Ferie Anno 2004 ore 96 = tot. 124

* De Marinis Pasqua Ferie Anno 2003 ore 33 + Ferie Anno 2004 ore 96 = tot. 129



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto.

Modugno, 09/03/2005

Il Dirigente I Settore
d.ssa Caterina Anglani

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.151/4° comma D.Lgs. 18.8.2000 N.267)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Modugno, li 21 MAR 2005

Il Dirigente IV Settore
dr. Tommaso Monterusco

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio
Comunale per giorni 15 dalla data del 21 MAR. 2005

Modugno, li.

21 MAR. 2005

Il Funzionario
(dott.ssa Beatrice Maggio)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li. 21 MAR. 2005

L'Istruttore Amministrativo

(Giuseppe Sblendorio)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Al Sig. Presidente della III Commissione Consiliare Permanente
"Servizi Amministrativi"

S E D E

Oggetto: Nomina di segretario di Commissione Consiliare Permanente

In relazione alla Sua nota con la quale mi comunica di aver conferito la nomina di segretaria della Commissione Consiliare da Lei presieduta alla Sig.ra Pasqua De Marinis, in servizio presso il nostro Ente in qualità di Lavoratrice Socialmente Utile, mi spiace doverLe comunicare che le vigenti disposizioni normative non consentono il conferimento di tali incarichi alla predetta categoria di lavoratori.

Infatti, l'art. 12, II comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, testualmente recita:

Le funzioni di segretario, ivi compresa quella di verbalizzare presso ogni commissione, sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Presidente, sentito il Dirigente di settore qualora il predetto dipendente non faccia parte dell'Ufficio di staff degli Organi Politici

Poiché i Lavoratori Socialmente Utili benché sovente svolgano, ed anche bene, le stesse funzioni dei dipendenti comunali e benché abbiano diritto alla stessa retribuzione, non possono considerarsi purtroppo tali, né ai medesimi possono ritenersi equiparati, come la stessa legge istitutiva della categoria precisa, la Sig.ra De Marinis non può rientrare nell'ambito dei dipendenti cui può essere conferita la nomina specificata in epigrafe.

Anche a voler fare uno sforzo interpretativo della citata normativa, in considerazione delle qualità professionali che rendono la suddetta lavoratrice idonea al delicato compito, il tenore categorico della norma non lascia possibilità di appigli. Vi sono inoltre delle obiettive ragioni che osterebbero al pagamento del gettone di presenza nelle sedute consiliari: Infatti tale emolumento configurandosi come stipendio accessorio, finanziato ai sensi dell'art.15 del CCNL/99, è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro che hanno vigore solo nei confronti del personale a tempo determinato o indeterminato del Comune, con esclusione quindi dei lavoratori socialmente utili.

Mi dispiace molto per la sig.ra De Marinis che ho avuto occasione di apprezzare sotto molti profili ma la enunciata normativa non mi consente di avallare la Sua nomina.

La saluto cordialmente

Modugno 19 febbraio 2004

LA DIRIGENTE

Dott. Caterina Anglani



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
UFFICIO PERSONALE

Prot. n. 19199

Modugno, 18/04/03

Al sig. SINDACO
Dr. Giuseppe RANA

S E D E

OGGETTO: Sollecito pagamento retribuzione.

In relazione alla nota pari oggetto, pervenuta in data 3 aprile 2003 ed acquisita al protocollo generale al n.16544, a firma dell'avv. Teresa Sanseverino, che scrive in nome e per conto della L.S.U. De Marinis Pasqua, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che, malgrado nell'istanza pervenuta si parli di "sollecito pagamento retribuzione", agli atti di questo Ente non risulta essere mai stata inoltrata dalla sig.ra De Marinis Pasqua alcuna richiesta di somme maturate a qualsiasi titolo e, tra l'altro, dalla citata istanza non si evince a quale titolo venga richiesto il pagamento della somma di euro 4.960,85 nè a quale periodo lavorativo si faccia riferimento.

Dagli atti di questo Ufficio, invece, risulta che alla sig.ra De Marinis siano stati regolarmente corrisposti gli emolumenti riferiti alle ore dalla stessa prestate in aggiunta a quelle ordinariamente previste a carico del Fondo per l'occupazione.

Per completezza di notizie si comunica che, con ordine di servizio del 14.11.2000 il Direttore Generale disponeva l'assegnazione della L.S.U. presso l'VIII Settore - Attività Produttive e Commercio.

Con successivo ordine di servizio del 12.10.2001, il Direttore Generale assegnava la L.S.U. De Marinis Pasqua all'Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio, con mansioni di ausilio e supporto ad un dipendente di ruolo dell'Ente, precisando che la stessa avrebbe osservato il seguente orario di lavoro:

ore 9,00 - 13,00 dal lunedì al venerdì.

Con delibera di G.C. n. 5 del 15.01.2002 e con delibera n. 75 dell'11.04.2002, l'Amministrazione, avendo necessità di utilizzare alcuni LL.SS.UU. (tra i quali la lavoratrice De Marinis) per un numero di ore superiore rispetto a quello posto a carico del Fondo per l'occupazione (pari a n. 20 ore settimanali), prevedeva una integrazione oraria pro-capite, in aggiunta a quella ordinariamente



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

prevista, ma pur sempre da contenersi nel limite delle 144 ore mensili.

A tali provvedimenti faceva seguito una nota del Segretario Generale in data 30.04.2002 n. prot 17610, con cui i Dirigenti venivano invitati ad articolare l'orario di Servizio dei lavoratori socialmente utili, assegnati a ciascun Settore, entro il limite massimo contrattuale delle 144 ore mensili individuali, precisando, tra l'altro, che un eventuale superamento di detto limite avrebbe dato luogo ad una diretta Responsabilità del Dirigente autorizzante.

Agli atti di questo Ufficio non risulta, comunque, che vi sia alcuna autorizzazione in tal senso.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, a parere della scrivente, la pretesa della sig.ra De Marinis non può considerarsi fondata.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE I SETTORE
Dr.ssa Beatrice MAGGIO



TORNÌ

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot. n. **COMUNE DI MODUGNO**

Modugno

Prot. n. *10363*

- 8 MAR. 2002

at. _____ Clas. _____

asc. _____ Sottofasc. _____

Al Presidente del
Consiglio Comunale
Dr. NAGLIERI Gaetano

S E D E

OGGETTO: Richiesta integrazione ore di lavoro straordinario
a favore della L.P.U. Sig.ra Pasqua De Marinis.

Si riscontra la Sua nota prot. n.8527 del 26.02.2002 per informarla che, come già comunicato nella precedente circolare prot. n. 4023 del 28.2.2002, recante "Integrazione ore LL.SS.UU. - Direttive per la utilizzazione delle risorse economiche assegnate", lo stanziamento di Euro 103.291,40, a titolo di integrazione straordinaria, è stato ripartito equamente tra tutti i LL.SS.UU. in forza presso questo Ente per un totale di n. 38 ore mensili pro capite.

Tanto premesso, pur condividendosi le ragioni che sottendono alla richiesta di integrazione di che trattasi, corre l'obbligo di evidenziare che un eventuale ulteriore incremento del predetto monte ore a favore della Sig.ra DE MARINIS Pasqua comporterebbe inevitabilmente la sottrazione di risorse finanziarie già destinate per remunerare le ore di integrazione assegnate a favore degli altri LL.SS.UU. dando luogo ad un censurabile meccanismo di sperequazione nella utilizzazione del budget stanziato in bilancio a tal fine.

Confermo, pertanto, l'invito ad articolare l'orario di servizio mensile della L.S.U. assegnata a codesto ufficio avendo cura di non consentire il superamento del tetto massimo di integrazione mensile attribuito (n. 38 ore) poichè un eventuale esubero, non potendo trovare copertura finanziaria, non sarà remunerato.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro ACQUAFREDDA

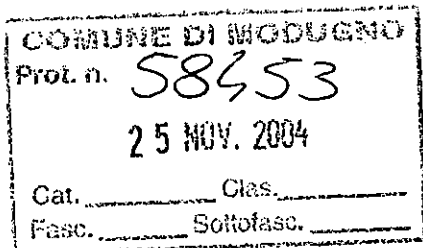


COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot.

Modugno, 23 novembre 2004



Al Dirigente I Settore
Avv. Caterina Anglani

E, p.c. Al Segretario Generale
Dr. Pietro Acquafredda

S E D E

Con nota prot.n.50638 del 13.10.2004 la sottoscritta segnalava che dalle strisciate del mese di settembre alcuni LL.S.UU. continuavano a superare il tetto massimo delle ore spettanti a ciascuno di essi e precisamente: n.20 ore settimanali del monte ore INPS e n.16 ore di integrazione a carico dell'Ente, così come da deliberazione di G.C.n.6 del 5.2.2004. Dalle strisciate del mese di ottobre si evidenzia ugualmente un superamento del limite settimanale di n.36 ore.

Poiché uno di questi lavoratori e, precisamente, la sig.ra De Marinis Pasqua è assegnata al I Settore e, potendosi ravvisare dirette Responsabilità della S.V. quale Dirigente interessato, ritengo doveroso ed opportuno portare a conoscenza della S.V. quanto segue.

La sunnominata lavoratrice, con ordine di servizio del 12.10.2001, veniva assegnata con mansioni di ausilio e supporto all'Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio e tenuta ad osservare il seguente orario:

- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Orbene, dalle strisciate marcatempo effettuate dalla sig.ra De Marinis risulta che il suddetto orario viene puntualmente disatteso con una presenza in servizio che si protrae ben oltre le ore 13,00.

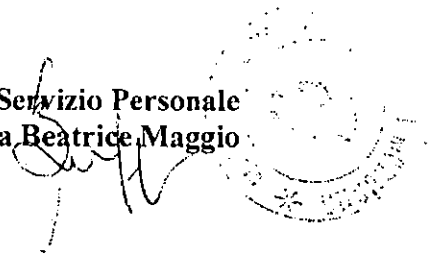
Risulta, inoltre, che la suddetta lavoratrice è presente in servizio in orari coincidenti con lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale che, di norma, si svolgono in orari pomeridiani e si concludono a tarda notte.

Va precisato, infine, che agli atti esistenti presso l'Ufficio del Personale non risulta che la sig.ra De Marinis sia mai stata destinataria di alcuna autorizzazione a prestare la propria attività lavorativa durante gli orari di svolgimento dei Consigli Comunali come accade, invece, per i dipendenti che di volta in volta, secondo le esigenze che il caso richiede, vengono a ciò autorizzati.

Tanto ritengo segnalare per i conseguenziali provvedimenti che la S.V. riterrà opportuno adottare.

Cordiali saluti

Il Responsabile Servizio Personale
d.ssa Beatrice Maggio





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 07994

Modugno, 22 febbraio 2002

Al Responsabile del
Servizio Finanziario

S E D E

OGGETTO: Liquidazione ferie non godute al personale l.S.U..
Richiesta parere.

Si riscontra la nota pari oggetto prot.n.5105 del 5 febbraio u.s. per riferire alcune precisazioni in ordine al godimento del periodo di riposo spettante ai LL.S.UU.

La competente Commissione Regionale per l'Impiego ha inviato al riguardo alcune circolari esplicative precisando che il periodo di riposo spettante ai lavoratori socialmente utili deve godersi all'interno della durata del progetto e che, pertanto, le attività per cui sono utilizzati i suddetti lavoratori devono essere organizzate in modo da consentire il godimento di un adeguato periodo di riposo, entro i limiti di durata dell'impegno.

Non è superfluo rammentare che, il contenuto di tali circolari è stato reso noto ai Dirigenti di questo Ente con varie note inviate dallo scrivente Settore, non ultimo la nota prot.n. 47814 del 9.10.2001 con cui il Direttore Generale invitava i Dirigenti ad organizzare le attività cui sono preposti i LL.S.UU. in modo tale da consentire agli stessi di fruire delle ferie residue dell'anno in corso entro e non oltre la data di scadenza del progetto fissata al 31.12.2001.

In caso di ferie non godute per ragioni di servizio, le disposizioni legislative che riguardano la disciplina sui lavoratori socialmente utili nulla dispongono al riguardo. Pertanto, deve ritenersi applicabile, in via analogica, quanto disposto dalla normativa vigente per il personale dipendente.

L'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 stabilisce che le ferie non sono monetizzabili, essendo il congedo ordinario un diritto del lavoratore irrinunciabile, sia nella spettanza, che nella durata.

La norma contrattuale prevede altresì che possa derogarsi a tale regola solo se all'atto della cessazione del rapporto di lavoro residuano ferie non fruite per esigenze di servizio.

Sperando di aver esaurientemente dato riscontro alla Vs. nota si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Responsabile del I Settore
d.ssa Beatrice Maggio